

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

**Criteria attuativi per il riconoscimento dello stato di
abbandono delle attività agropastorali**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Disposizioni di riferimento

1.1. Con i presenti criteri attuativi la Regione si adegua al Decreto del Ministro delle politiche agricole, agroalimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della cultura e quello della transizione ecologica, del 12 agosto 2021.

1.2. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sono individuate con le modalità di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto 12 agosto 2021, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del presente atto.

1.3. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti, ai sensi degli articoli 1 e 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico e le disposizioni vigenti in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, nel caso di terreni ricadenti in siti della Rete Natura 2000.

1.4. Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti tornano ad essere considerate bosco, a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata.

2. Criteri per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali

2.1. Sono di seguito definiti i criteri, adeguati ai criteri minimi nazionali di cui Decreto 12 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio, per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici escluse dalla definizione di bosco ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, fatte salve le esclusioni già disposte al comma 1 del medesimo articolo.

2.2. Nel rispetto dei principi di esclusione dettati al comma 3, le superfici in stato di abbandono colturale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del D. lgs. n. 34/2018 possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti secondo le disposizioni previste all'articolo 2 del Decreto 12 agosto 2021, o, in assenza degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso Decreto, per un'estensione non superiore ai 3 ettari, previo accertamento da parte delle strutture regionali aventi competenza autorizzativa in materia di vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 3267/1923, sulla base di una o più delle seguenti documentazioni utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuale ripristino:

a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del 1954;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza;
- c) decreti ministeriali e delibere regionali ex articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di superficie di cui al comma 1, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;
- d) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività colturali, agricole o pascolive;
- e) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata;
- f) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata;
- g) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale, purché non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali;
- h) inserimento negli elenchi di cui l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2.3. Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le seguenti aree:

- a) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario: o inclusi nei siti della rete Natura 2000 o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e riconosciuti dalla normativa regionale vigente;
- c) formazioni forestali ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle aree ricadenti nella casistica indicata al comma 2, lettera c);
- d) superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento, derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini dell'articolo 8 del D.lgs. n. 34/2018.